



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 25/05/2020

FATTO

1. In data 29.11.2019 la banca convenuta ha inviato via *email* all'odierno ricorrente una proposta di modifica unilaterale del contratto di c/c bancario, comunicando l'introduzione di un canone mensile di gestione di euro 3,95 a partire da febbraio 2020. Le motivazioni della modifica sono spiegate nei seguenti termini: "eventi macroeconomici - quali gli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) - che hanno progressivamente determinato la riduzione dei tassi interbancari fino a portarli su valori negativi e i crescenti oneri di contribuzione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) - che incidono sui costi sostenuti dagli intermediari". Parte ricorrente sostiene che la suddetta modifica è illegittima in quanto eventuali costi derivanti da decisioni di politica monetaria, assunte dalla BCE, non dovrebbero essere "scaricati" sulla clientela. Osserva poi che la banca ha previsto la possibilità per l'utenza di ridurre progressivamente il nuovo canone, fino ad azzerarlo, al verificarsi di alcune condizioni (ad es. l'accredito dello stipendio sul conto). Il che – secondo parte ricorrente – dimostra la mancanza di necessità, da parte della banca, d'introdurre l'onere in esame per assicurare la continuità dei servizi erogati. Parte



ricorrente chiede pertanto l'accertamento dell'illegittimità della modifica introdotta e il suo conseguente "annullamento".

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, rileva la legittimità della modifica unilaterale, sia dal punto di vista formale (per via della comunicazione al ricorrente e della possibilità di recesso) sia dal punto di vista sostanziale (per la sussistenza del giustificato motivo). In merito a quest'ultimo profilo, precisa che **l'introduzione del nuovo costo è stata giustificata dalla riduzione dei tassi d'interesse nell'Eurozona e dall'aumento degli oneri di contribuzione al FITD. In particolare, fornisce una descrizione delle componenti del nuovo canone mensile di gestione.** Afferma poi che lo scenario descritto nella missiva inviata al ricorrente costituisce il giustificato motivo che legittima la banca, ai sensi dell'art. 118, comma 1, t.u.b., ad apportare modifiche unilaterali al contratto di c/c bancario. Al riguardo, cita diverse pronunce ABF. Ribadisce, infine, di consentire comunque all'utenza – nonostante l'Indicatore del Costo Complessivo del servizio erogato rimanga tra i più competitivi del mercato – di ridurre ulteriormente (fino ad azzerarlo) l'onere in questione, a condizione che il cliente usufruisca di servizi ulteriori. Parte resistente chiede pertanto che il ricorso sia rigettato perché infondato.

DIRITTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione di questo Collegio attiene alla lamentata illegittimità della modifica unilaterale del contratto effettuata dall'intermediario convenuto in relazione a un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con il ricorrente.

Ai sensi dell'art. 118, comma 1, t.u.b., "nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo". Il comma terzo della medesima norma dispone che "le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente".

Le posizioni delle parti in lite si articolano intorno alla sussistenza o meno del "giustificato motivo" richiesto dalla norma a fondamento dell'esercizio da parte della banca del *ius variandi*.

In particolare, la banca resistente motiva l'introduzione del nuovo canone mensile di gestione sulla base (i) della riduzione dei tassi d'interesse nell'Eurozona e (ii) dell'aumento degli oneri di contribuzione al FITD. Specifica poi che i fattori esogeni di questo scenario macro-economico avrebbero determinato un incremento dei costi connessi alla gestione del conto corrente bancario e ridotto, anche in via prospettica, la redditività della banca in relazione alla liquidità presente sui rapporti interessati dalla modifica.

Sul fronte della sussistenza del "giustificato motivo", il Collegio di coordinamento, con la **decisione n. 26498/2018, ha affermato che: «gli accadimenti che possono rappresentare**



un giustificato motivo alla base della variazione contrattuale possono ricondursi (...) ad eventi di natura generale, che possono riguardare tanto le condizioni economiche generali (ossia variazioni che interessano il mercato in generale, come tassi di interesse, inflazione, etc.) quanto provvedimenti normativi sopravvenuti (c.d. factum principis) destinati ad incidere sui costi sostenuti dagli intermediari». Il Collegio ha altresì precisato che «un giustificato motivo per esercitare il diritto in esame può ricorrere quando si verifichi un aumento generale dei costi industriali ovvero dei prezzi al consumo e, a maggior ragione, quando si modificano i tassi d'interesse di primaria importanza per il mercato creditizio (ad esempio, Euribors, Libor, IRS)».

2. Prima ancora che esaminare la questione della sussistenza in concreto del giustificato motivo, va tuttavia valutato se il *ius variandi* di cui all'art. 118 t.u.b. consenta alla banca non solo di modificare le clausole contrattuali preesistenti, ma anche di inserirne di nuove, prevedendo – come avvenuto nel caso di specie – una nuova voce di costo.

Da questo punto di vista, va innanzitutto rimarcata l'eccezionalità della previsione in esame rispetto al principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambi i contraenti. **Ne consegue la necessità di un'interpretazione quanto più fedele possibile al dato normativo, che, non a caso, si riferisce alla facoltà di modificare le condizioni "previste dal contratto" e non (anche) di aggiungerne di nuove.**

Una simile lettura è poi coerente con l'altra regola di matrice bancaria di cui all'art. 117, comma 4, t.u.b., che impone la "completezza" del contratto bancario, sotto il profilo del "tasso d'interesse e [di] ogni altro prezzo e condizione praticati". Sarebbe in effetti una "completezza" precaria quella che la banca può superare unilateralmente, pur al ricorrere di un "giustificato motivo", mediante il successivo inserimento di nuovi prezzi e commissioni variamente denominati. E ne deriverebbe in ultima istanza un *vulnus* al principio di trasparenza che la disciplina in esame mira ad assicurare.

Infine, appare significativo richiamare la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5574 del 21 febbraio 2007, rubricata *Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248*, ove si legge che: «le "modifiche" disciplinate dal nuovo articolo 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole *ex novo*». La precisazione si rinviene, del resto, anche nelle disposizioni in materia di *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*, di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (sez. IV, par. 2).

3. Sulla scia dei suddetti rilievi, questo Arbitro ha avuto modo di affermare in più occasioni che «il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dall'art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni - sia di carattere economico che di natura normativa – già esistenti, e non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura» (così Collegio di Napoli, decisione n. 396 del 28 febbraio 2011; cfr. pure Collegio di Milano, decisione n. 1298 del 10 Novembre 2010).

4. **Da quanto sopra consegue che, nel caso di specie, il canone mensile di gestione del conto corrente si qualifica a tutti gli effetti come una clausola negoziale "nuova" rispetto all'impianto contrattuale originario e la sua introduzione appare dunque estranea allo speciale meccanismo di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali previsto dall'art. 118 t.u.b.**

Il Collegio dunque, in accoglimento della domanda del ricorrente, accerta l'illegittimità della nuova voce di costo e per l'effetto ne dichiara l'inefficacia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della nuova voce di costo del conto corrente oggetto del ricorso e per l'effetto ne dichiara l'inefficacia.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA